

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il 30 giugno 2004, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa della senatrice D'Ippolito Vitale:*

## Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»

### Art. 1.

1. È istituito l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» destinato a dare una particolare attestazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subito comprovati e gravi danni fisici o psicologici, che si siano comunque distinti per particolari meriti, nell'adempimento del proprio dovere in zone di guerra o in occasione di eventi calamitosi di grande rilevanza.

### Art. 2.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

### Art. 3.

1. Gli insigniti, o i loro congiunti, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

decreto di conferimento dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.

### Art. 4.

1. Le onorificenze di cui alla presente legge non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura che sono o saranno percepite dagli aventi diritto.

### Art. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, emana con proprio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

IL PRESIDENTE